

In assenza di un sistema di certificazione regionale delle competenze che consenta di riconoscere e capitalizzare gli apprendimenti che le lavoratrici e i lavoratori conseguono nella formazione continua considerato quanto disposto in materia dal Dlgs 13/2013 e dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, le parti sociali che sottoscrivono il presente accordo di condivisione, in base a quanto previsto dal punto IV dell'art. 6.2 dell'Avviso 5/2015 di Fondimpresa riconoscono equiparabili alle certificazioni delle competenze le seguenti forme di riconoscimento degli apprendimenti conseguiti dai partecipanti ai Piani nell'ambito delle azioni formative realizzate:

- a. Certificazioni o attestazioni rilasciate da organismi nazionali o internazionali di certificazione, sulla base di prove di verifica degli apprendimenti e secondo procedure standardizzate e pubblicate,
- b. Attestati di Tracciabilità e Verifica degli apprendimenti redatti sulla base del format pubblicato sul sito dell'OBR Campania, rilasciati dal soggetto attuatore sulla base di prove di verifica predisposte e somministrate da una Commissione di esperti rispondente a una delle seguenti tipologie:
  1. Nell'ambito di titolarità degli enti pubblici e per i rispettivi ambiti, **Commissioni nominate da un soggetto terzo autorizzato o titolato** al rilascio di certificazioni e/o titoli pertinenti all'oggetto di attestazione nell'ambito di percorsi: IFTS, ITS, leFP e negli altri percorsi di formazione formale che afferiscono ai Repertori Regionali delle Qualificazioni e al Quadro nazionale delle Qualificazioni, nonché soggetti che rilasciano titoli dei sistemi dell'Istruzione superiore e Universitaria. Tale soggetto nell'assumere la responsabilità del processo di valutazione delle competenze acquisite in azioni formative del presente Piano Formativo, può riconoscere i risultati di apprendimento verificati, come credito formativo collocandoli in uno dei percorsi di propria pertinenza con esplicita menzione nel Documento di Tracciabilità;
  2. In assenza di soggetti autorizzati ai servizi di validazione e certificazione ai sensi della normativa vigente nell'ambito di titolarità della Regione Campania, **Commissioni abilitate dal Comitato Paritetico di Pilotaggio**, composte da esperti provenienti da organismi menzionati al punto precedente, che assicurino il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza, pertinenza dell'esperienza professionale in relazione agli oggetti di apprendimento indicati nell'attestato, nonché di oggettività del processo di verifica e attestazione degli apprendimenti *in coerenza con l'Art. 5 del Decreto 30 giugno 2015, comma 3, lett. b);*

Il Comitato Paritetico di Pilotaggio verifica i requisiti delle Commissioni e dei suoi componenti sulla base di documenti ufficiali e/o di dichiarazioni rilasciate ai sensi della Legge 44/2000 che dovranno essere trasmessi ai fini del loro insediamento dal soggetto attuatore. Il Comitato Paritetico di Pilotaggio vaglia i requisiti di professionalità e di pertinenza, nonché di terzietà dei componenti e abilita la Commissione della tipologia b.2), verificando, tra l'altro, che risulti dichiarata l'assenza di rapporti di collaborazione con il soggetto attuatore. Qualora il soggetto attuatore sia anche provider o comunque autorizzato a implementare le procedure per il rilascio di crediti e certificazioni secondo standard nazionali o internazionali riconosciuti dovrà comunque rilasciare oltre alla certificazione prevista dalla procedura, il Documento di Tracciabilità e di Verifica delle Competenze in cui la parte terza indicata è il soggetto/autorità che autorizza la certificazione; in tal caso, oltre al legale rappresentante del soggetto attuatore del Piano Formativo, il documento sarà sottoscritto anche dal responsabile che ha eseguito la procedura.

I soggetti attuatori trasmetteranno al Comitato di Pilotaggio copia degli Attestati rilasciati. Le parti sociali danno mandato all'OBR di predisporre a supporto del Comitato di Pilotaggio, verificandone la fattibilità, una piattaforma informatica che consenta agli attuatori la compilazione e la creazione di una banca dei dati contenuti negli Attestati di Tracciabilità. Il soggetto attuatore provvederà, in ogni caso, a integrare l'Attestato di Tracciabilità con una liberatoria per l'utilizzo delle informazioni in esso contenute nel rispetto

della normativa sulla privacy ed eventualmente all'inserimento dei dati in piattaforma su specifiche indicazioni che eventualmente perverranno dal Comitato Paritetico di Pilotaggio.